



Sentenza del 20 maggio 2021 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

- 1. A.,**
- 2. B. INC.,**

entrambi rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e
Elisa Bianchetti,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Fatti:

- A.** Il 22 maggio 2018, il Ministério Público Federal Estado do Paraná (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 16 agosto 2018, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., A., D., E., F. e G. per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo 1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In sostanza, le autorità estere sospettano che E. abbia versato, per conto della società H., tangenti a D., all'epoca ministro delle finanze, le quali sarebbero state in seguito riversate a favore del partito politico *Partido dos Trabalhadores*. Il denaro versato, ossia R\$ 50 milioni, avrebbe costituito la controprestazione per l'approvazione di un atto legislativo che avrebbe accordato vantaggi fiscali a I. L'importo della tangente sarebbe stato registrato nella contabilità parallela del dipartimento *Operações Estruturadas* di H. Da diverse e-mail intercorse tra i direttori di H. è risultato che, oltre a E., altri dirigenti avrebbero avuto un ruolo importante nelle negoziazioni per la corruzione di D. e per il riciclaggio del denaro di origine criminale. In particolare, C. e A. – il primo presidente di I. e il secondo direttore giuridico del gruppo H. al momento dei fatti – sarebbero intervenuti direttamente nell'elaborazione della misura provvisoria legislativa con lo scopo di favorire gli interessi economici di I. (v. atto 01-01-0014 e segg. incarto MPC).

Con la loro domanda, le autorità brasiliane hanno postulato svariate misure, tra le quali l'acquisizione della documentazione concernente le seguenti relazioni bancarie: n. 1 intestata ad A. e J. presso Banque K. SA, Ginevra; n. 2 intestata alla società B. Inc., n. 3 intestata alla società L. SA e n. 4 intestata alla società M. SA, tutte presso Banque N. SA, Ginevra. Della prima è stato inoltre richiesto il sequestro dei saldi attivi (v. atto 01-01-0019 e segg. incarto MPC).

- B.** Mediante decisioni del 17 settembre 2018, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria (v. atto 02-01-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda brasiliana e lo stesso giorno ha ordinato l'acquisizione della documentazione riguardante le relazioni bancarie di cui sopra, già in possesso del MPC nell'ambito del procedimento n. SV.15.0775-REZ (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC), nonché il blocco della relazione n. 1 (v. act. 1.6).

- C.** Con decisioni di chiusura del 10 marzo 2021, l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione riguardante le relazioni in questione e mantenendo il blocco della n. 1 (v. act. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5).
- D.** Il 12 aprile 2021, A. e B. Inc. hanno impugnato le summenzionate decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento (v. act. 1).
- E.** Con scritto del 20 aprile 2021, il MPC, preso atto del sopravvenuto disinteresse delle autorità brasiliane per la rogatoria presentata (v. act. 4.2), ha ritirato le decisioni di chiusura del 10 marzo 2021 nonché ordinato il dissequestro della relazione n. 1 presso Banque K. SA (v. act. 4.3). Esso ha quindi considerato la presente procedura ricorsuale divenuta priva d'oggetto (v. act. 4).
- F.** Con lettera del 21 aprile 2021, i ricorrenti, preso atto dello scritto di cui sopra, hanno ritirato il loro gravame. Essi chiedono a questa Corte di constatare che il gravame è divenuto privo d'oggetto, di stralciare la causa dal ruolo e di non accollare spese giudiziarie alle parti. Essi hanno inoltre dichiarato di rinunciare alle ripetibili (v. act. 5).
- G.** Invitati a esprimersi sui summenzionati scritti del 20 e 21 aprile 2021, in particolare sulla questione delle spese procedurali, il MPC, con lettera del 27 aprile 2021, ha ribadito che la presente procedura ricorsuale deve essere considerata divenuta priva d'oggetto e la causa stralciata dal ruolo. Preso atto della rinuncia alle ripetibili da parte dei ricorrenti, esso ha chiesto di non voler mettere a suo carico spese e indennità per spese ripetibili (v. act. 7). Con lettera del 3 maggio 2021, l'UFG ha rinunciato a presentare una risposta, rimettendosi al giudizio del tribunale (v. act. 8). Entrambe le lettere sono state trasmesse alle parti per conoscenza (v. act. 9).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

- 1.1** Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
- 1.2** La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
- 1.3** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
- 1.4** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
- 1.5** Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.6

1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP, v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l'interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3). Egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013 consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).

1.6.2 In concreto, nella misura in cui contitolare, con J., della relazione n. 1 presso Banque K. SA, A. è legittimato a ricorrere per contestare la trasmissione della relativa documentazione nonché il sequestro dei valori ivi depositati.

Per quanto riguarda la società B. Inc., essa è stata invitata a produrre documenti che attestano che colui che ha firmato la procura, ossia A., è abilitato a rappresentarla. Questa Corte non ha infatti ritenuto sufficiente il documento intitolato "Certificate of incumbency", prodotto col ricorso, redatto da O. Limited (v. act. 1.1), nella misura in cui considerato un'autocertificazione e non un'attestazione ufficiale. Non avendo B. Inc. prodotto nessun altro documento nel termine suppletorio fissato, come preannunciato nel relativo invito (v. act. 3), il suo gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Per quanto attiene alle società L. SA e M. SA, A. sostiene di essere il beneficiario dello scioglimento delle stesse. Ora, se per entrambe è stata effettivamente fornita la prova della loro dissoluzione (v. act. 1.15 e 1.22), diverso è il discorso concernente la destinazione finale dei loro beni. Per L. SA, la documentazione prodotta, che riguarda unicamente la sua relazione qui litigiosa, dimostra che il saldo della stessa non è stato trasferito ad A. ma alla società P. LLC (v. act. 1.18-1.21). La legittimazione ricorsuale di A. fa dunque difetto. Per M. SA, premesso che non vi è la prova che la relazione qui litigiosa sia l'unico bene di cui essa disponeva al momento della dissoluzione (avvenuta prima di quella di L. SA), la documentazione prodotta dimostra che il saldo della stessa è stato trasferito sulla relazione n. 3 intestata a L. SA (v. act. 1.24-1.25), per cui, anche per M. SA, A. non dispone della legittimazione ricorsuale.

In definitiva, la legittimazione ricorsuale è data unicamente per A. per quanto riguarda il conto n. 1 presso Banque K. SA, Ginevra.

2. Come già evidenziato (v. *supra* Fatti lett. E), a fronte del disinteresse dell'autorità rogante all'evasione della domanda di assistenza del 22 maggio 2018 (v. act. 4.2) e delle prese di posizione delle parti, il ricorso va dichiarato privo d'oggetto e la causa stralciata dal ruolo (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.324 del 25 febbraio 2019 pag. 3, con rinvii; RR.2014.334 del 15 gennaio 2015, pag. 4 *in fine*, con rinvii; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305 p. 324).

Secondo l'art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) applicabile per analogia in virtù della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1 con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (sentenze del Tribunale federale 1C_385/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 2.1; 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii). Tale disposizione impone quindi, seppur in maniera sommaria, di analizzare brevemente le censure presentate dal ricorrente (DTF 125 V 373 consid. 2a).

3. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui il MPC gli ha negato un accesso completo agli atti sui quali la decisione impugnata si è basata, in particolare alla trasmissione spontanea d'informazioni del 14 febbraio 2018, alle analisi bancarie sulle quali la stessa si

fonda, nonché al decreto d'accusa del 21 dicembre 2016 pronunciato nei confronti delle società H. SA e Q. SA.

- 3.1** Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla, tra l'altro, la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato all'art. 80b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80b cpv. 1 AIMP chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta l'art. 80h lett. b AIMP. Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concernenti la procedura rogatoria in senso stretto, in particolare la domanda di assistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (decisione del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).

Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, *Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?*, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione lieve del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 472).

- 3.2** Per quanto riguarda innanzitutto il decreto d'accusa del 21 dicembre 2016, si rileva che lo stesso, emanato in un altro procedimento, non concerne personalmente e direttamente il ricorrente. Egli ha per contro avuto pieno accesso agli atti della presente procedura rogatoria, comprendente anche la documentazione bancaria riguardante le relazioni a lui riconducibili, precisato che l'analisi di quest'ultima, come indicato dal MPC (v. act. 1.2, pag. 11), è contenuta unicamente nella trasmissione spontanea d'informazioni del 14 febbraio 2018. Basandosi la rogatoria anche su quest'ultimo documento, esso doveva essere

messo a disposizione del ricorrente, il quale però dichiara di avere nel frattempo, prima dell'emanazione della decisione impugnata, preso conoscenza del documento in questione nel quadro del procedimento brasiliano (v. act. 1, pag. 37). Non fosse stato il caso, una tale violazione avrebbe potuto comunque essere sanata nell'ambito del presente procedimento (DTF 124 II 132 consid. 2d). In definitiva, le censure in questo ambito sarebbero state da respingere.

- 4.** Il ricorrente afferma che la domanda di assistenza non rispetterebbe le esigenze formali minime previste dalle disposizioni applicabili in materia.
- 4.1** Secondo l'art. 24 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, le richieste di assistenza devono contenere in particolare le seguenti informazioni: il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all'indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell'art 14 (lett. d). L'art. 28 AIMP, unitamente all'art. 10 OAIMP, pone i medesimi requisiti (DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.309 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
- 4.2** In concreto, si rileva che la rogatoria del 22 maggio 2018, completata il 16 agosto seguente, in seguito ad una richiesta d'informazioni complementari dell'autorità elvetica, contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa applicabile (v. atto 01-01-0013 e segg. incarto MPC). La decisione impugnata ne riporta ampiamente il contenuto, compresi i fatti contestati al ricorrente e le operazioni sospette intervenute sui conti a lui riconducibili (v. act. 1.2, pag. 2 e segg.). In altre parole, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1

Trattato svizzero-brasiliano e all'art. 28 AIMP, risulta sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati, per cui anche le censure presentate in tale ambito sarebbero state da disattendere.

- 5.** Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza sia divenuta priva d'oggetto in virtù del ritiro della rogatoria ordinato dal giudice dell'assistenza brasiliano, il quale, con scritto del 30 marzo 2021, anticipato da A. alle autorità svizzere, ha chiesto all'autorità centrale brasiliana di informarne l'UFG. Ma, a suo avviso, la domanda sarebbe diventata caduca ben prima, quando la Corte suprema brasiliana, con decisione del 3 settembre 2019, ha dichiarato incompetenti le autorità che conducevano il procedimento nei suoi confronti. Le autorità svizzere sarebbero andate avanti nell'esecuzione della rogatoria senza avere una conferma da parte dell'autorità giudiziaria brasiliana del suo interesse alla prosecuzione del procedimento estero. La rogatoria sarebbe quindi da considerarsi senza oggetto anche in seguito all'abbandono del perseguimento nei confronti del ricorrente in Brasile. Alla luce di quanto precede, sarebbe a torto, e in violazione del principio della buona fede, che la procura brasiliana ha ancora preteso, il 23 febbraio 2021, di avere un interesse all'esecuzione della rogatoria.
- 5.1** L'autorità svizzera d'esecuzione è tenuta, in virtù dei trattati di cui sopra al consid. 1.3, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla compatibilità dell'assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente o sull'eventuale effetto sospensivo di un ricorso contro la richiesta di assistenza giudiziaria nello Stato richiedente, dovendo essa soltanto esaminare se l'assistenza giudiziaria è ammissibile secondo il diritto nazionale e internazionale applicabili (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.143 del 3 dicembre 2007 consid. 4). Se una domanda di assistenza giudiziaria valida è stata presentata in Svizzera, l'autorità richiesta non è di regola tenuta ad una presa in esame di decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente. Di principio, alla domanda di assistenza va dato seguito, a meno che l'autorità rogante non abbia annunciato il suo ritiro (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.29+30 del 12 giugno 2008 consid. 3; RR.2007.99+111 del 10 settembre 2007 consid. 5; RR.2007.145 del 15 aprile 2008 consid. 4.3). Questo anche in ossequio all'art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo il quale l'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. Eventuali ritardi possono infatti ostacolare o compromettere il perseguimento penale (ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 310).
- 5.2** In concreto, si constata che il MPC ha ricevuto dall'UFG la conferma definitiva del disinteresse dell'autorità brasiliana per la presente rogatoria unicamente in data 20 aprile 2021, dopo che l'UFG, preso conoscenza dello scritto del 30 marzo 2021 di cui sopra, aveva giustamente fissato alla predetta un (ultimo)

termine al 16 aprile 2021 per esprimersi all'uopo, dinanzi al quale l'autorità rogante è rimasta silente (v. act. 4.1 e 4.2). Con scritto del 20 aprile 2021, il MPC ha quindi informato questa Corte di quanto precede, ritirando nel contempo le decisioni di chiusura del 10 marzo 2021 oggetto della presente procedura ricorsuale (v. act. 4). Si tratta di un modo di procedere che non presta il fianco a critiche. Rifiutare l'assistenza sulla base di decisioni procedurali estere di cui l'autorità richiesta non può valutarne in maniera inequivocabile tutte le implicazioni e conseguenze sarebbe stato incompatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera e con l'esigenza di celerità, ragione per cui tutte le censure riguardanti gli accadimenti procedurali in Brasile sarebbero state da respingere.

6. Il ricorrente censura infine una pretesa illiceità della trasmissione di informazioni spontanea da parte delle autorità svizzere a quelle brasiliane intervenuta mentre alcune domande di assistenza di queste ultime erano ancora pendenti. La trasmissione spontanea sarebbe inoltre andata oltre a quanto consentito dall'art. 67a AIMP: il MPC avrebbe infatti descritto dettagliatamente le transazioni avvenute sul conto del ricorrente. Una tale trasmissione non rispetterebbe i principi di riserbo e prudenza ai quali le autorità svizzere sottostanno.
- 6.1 Secondo l'art. 29 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti dei due Stati possono, senza previa richiesta, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili se ritengono che tale trasmissione possa consentire all'altro Stato di: presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato (lett. a); promuovere un procedimento penale (lett. b) oppure facilitare lo svolgimento di un'istruzione in corso (lett. c). L'art. 67a cpv. 1 AIMP prevede che l'autorità di perseguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istruzione penale pendente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità estera *mezzi di prova* inerenti alla sfera segreta (v. art. 67a cpv. 4 AIMP). Per contro, *informazioni* inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera (v. art. 67a cpv. 5 AIMP). Per quanto riguarda la documentazione bancaria, la quale costituisce mezzo di prova protetto dall'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0; v. ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 415 pag. 447-450; GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung. Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, pag. 165), è possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indicandone le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, informazioni utili per la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 139 IV 137 consid. 4.6; 130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c).

La trasmissione spontanea è possibile come forma complementare o anticipata della cooperazione internazionale. Nel primo caso, lo Stato, che ha già ricevuto una richiesta di assistenza giudiziaria, fornisce spontaneamente informazioni che faciliterebbero il procedimento nello Stato richiedente ma che non sono state richieste. Nel secondo caso, le informazioni sono trasmesse indipendentemente da qualsiasi procedura di assistenza giudiziaria e sono tali da permettere di presentare una domanda di assistenza. Lo scopo di tale trasmissione è quello di evitare che elementi utili per un procedimento penale rimangano inutilizzati poiché le autorità straniere non dispongono delle informazioni adeguate (DTF 129 II 544 consid. 3.2; 125 II 356 consid. 12b).

- 6.2** Nel caso concreto, la trasmissione spontanea d'informazioni del 14 febbraio 2018 contiene, sotto forma di una tabella, informazioni relative ai conti riconducibili ad A., le quali comprendono il nome del titolare del conto e dell'avente diritto economico, così come il nome dell'avente diritto di firma e il saldo attuale (v. act. 1.29). Il documento in parola contiene inoltre informazioni relative agli indagati, quali la loro data di nascita e la loro attività professionale, nonché un riassunto dei flussi di denaro intervenuti sulle relazioni bancarie in questione e ritenuti rilevanti per le indagini estere, segnatamente relazioni riconducibili a persone e società legate al gruppo H. Dette informazioni non sono contenute in documenti ufficiali, né sono suscettibili di essere utilizzate quali prove, come chiaramente indicato dal MPC (v. act 1.29, pag. 2). Esse non sono dunque *mezzi di prova* inerenti alla sfera segreta, bensì *informazioni* ai sensi dell'art. 67a cpv. 5 AIMP, utili allo Stato estero al fine di poter presentare una domanda di assistenza per l'ottenimento di mezzi di prova (v. anche DTF 139 IV 137 consid. 4.6.2; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.312 del 28 aprile 2020 consid. 5) e pertanto lecitamente fornite.
- 6.3** Relativamente alla pendenza di altre domande di assistenza da parte delle autorità brasiliane, il Tribunale federale non esclude la possibilità dell'invio di una trasmissione spontanea di informazioni complementare (v. *supra* consid. 6.1). Inoltre, come esposto in precedenza (v. *supra* consid. 6.2), le informazioni trasmesse dal MPC non sono mezzi di prova, bensì informazioni utili per la presentazione di una domanda rogatoria, che dunque non eluderebbero in alcun modo l'obbligo di emettere una decisione di chiusura soggetta a ricorso. Anche le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
- 7.** Sulla base di quanto precede, vi è dunque motivo di ritenere che il gravame avrebbe avuto un esito negativo. In applicazione analogica dell'art. 72 PCF, si giustifica pertanto di accollare le spese del procedimento divenuto privo di oggetto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), a cui non possono pertanto essere riconosciute ripetibili, comunque non richieste. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis

PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) e va fissata a fr. 2'000.—, a carico dei ricorrenti in solido.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 21 maggio 2021

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).